

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 43/25/2012

Svolgimento del processo

In data 04.11.2010 il ricorrente PI. ST. di Ello (LC) rappresentato e difeso dal Rag. Renato Bariffi, con studio in Lecco, ha presentato ricorso avverso cartella di pagamento per un importo di 889.315,38 relativamente e imposte IRES I.V.A. e IRAP interessi e sanzioni anni 2004 -2005 e 2006 della società TECNOFORGING S.R.L. NOTIFICATI IL 09.04.2010. Copia del ricorso è stata spedita mezzo raccomandata a.r. all'agenzia delle Entrate DIR Prov. di Milano in data 03.11.2010 e a Equitalia Esatri S.p.A. in pari data.

Il ricorrente riferisce che la cartella di pagamento gli era stata comunicata tramite Equitalia irritualmente. Sostiene che tali abnormi somme sarebbero dovute secondo l'Agenzia delle Entrate in qualità di coobbligato ed in proprio quale liquidatore della società TECNOFORGING e quale presunto autore delle violazioni. In via pregiudiziale lamenta vizi alla notifica della cartella mancante della relata di notificazione ed altre inadempienze. Ancora in via pregiudiziale ritiene che l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto arbitrariamente ed immotivatamente coobbligato il liquidatore quale presunto autore delle violazioni. E' altresì noto che nel caso di infrazioni direttamente imputabili alla Società (avente autonoma personalità giuridica) quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in atti o comportamenti del suo organo, resta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità dell'ex rappresentante in solido con quella del rappresentato: non sussiste ne può sussistere alcuna forma di solidarietà. In via principale non può essere ritenuto immotivatamente ed arbitrariamente coobbligato e presunto autore dell'intero carico fiscale. Conclude chiedendo in via pregiudiziale di dichiarare nulla e inefficace la notificazione della cartella ed in via principale dichiarare nulla ovvero annullare la cartella di pagamento.

In data 31.12.2010 l'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. I ha presentato controdeduzioni eccependo che in relazione alla presunta nullità della notifica della cartella di pagamento riferibile al Concessionario e non già all'Ufficio. in relazione alla presunta nullità della cartella di pagamento per carenza di motivazione e per insussistenza di soggetto di soggetto passivo di imposta sostiene che il venir meno della società costituisce il medesimo presupposto dell'analogia disciplina delle azioni dei creditori delle Società contro i Soci di cui all'art. 2312 C.C. comma 2 e dell'art. 2324 C.C., soggetti che rispondono per l'eventuale inadempimento in solido ed illimitatamente previa escussione dal patrimonio sociale ove sia cessata la vita della società. I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali. Sostiene inoltre che lo stato di messa in liquidazione della società costituisce sicuramente un rilevante segnale di allarma sulla salute e sulla solvibilità della società ed una diminuito delle garanzie reali che essa può offrire, per cui ritiene l'Ufficio che sussistono fondate ragioni che giustificano l'iscrizione a ruolo posta in essere, per quanto concerne la richiesta di sospensione non è stato provato il periculum in mora. Conclude chiedendo di rigettare il ricorso con conferma dell'avviso di accertamento e con vittoria di spese.

In data 13.01.2011 Equitalia Esatri Spa ha presentato controdeduzioni riferendo che il preponente ha contestato la legittimità dell'iscrizione a ruolo ed eccepito il difetto di sottoscrizione e di movimentazione della cartella di pagamento nonché di notifica della medesima. Equitalia sostiene di non aver legittimazione passiva in merito alle censure avversarie e non potrà essere ritenuta destinataria quale controparte delle domanda svolte dal ricorrente. Anche la pretesa carenza di motivazione ed indicazione circa l'autorità cui proporre ricorso rileva estraneità dell'Agente della Riscossione. Anche con riferimento al merito della proposizione del ricorso si evidenzia la carenza di legittimazione passiva. Così pure è destituito di ogni fondamento la contrastata carenza di sottoscrizione della cartella

di pagamento. Viene invece confermata la regolarità e correttezza dell'atto impugnato e quindi infondate. Viene invece confermata la regolarità e correttezza dell'atto impugnato e quindi infondate le eccezioni avversarie. Conclude in via preliminare eccepisce il difetto di legittimazione passiva; nel merito chiede il rigetto del ricorso con rifusione di spese. In data 18.01.2011 la Commissione ha accolto l'istanza di sospensione rinviando all'udienza del 11.05.2011.

In data 17.05.2011 la Commissione ha accolto l'istanza di sospensione rinviando all'udienza del 11.05.2011.

In data 17.05.2011 la Commissione rinvia all'udienza del 19.07.2011 ore 9,30 per dar modo alla segreteria di procedere alla riunione al presente ricorso con i ricorsi R.G. R. 13711, 13713, 13714/10, riguardanti l'istanza di sospensione e gli accertamenti anticipando fin ora all'udienza del 19.07.2011 si discuterà in merito di tutti gli R.G.R. sopra indicati rimettendo il provvedimento di trattazione delle istanze di sospensione sugli accertamenti per l'udienza del 05.07.2011.

Motivi della decisione

- Ritenuto che nella complessa controversia sono riuniti la notifica avvenuta tra il 9 e il 10.04.2010 tramite servizio postale, all'ultimo rappresentante legale della TECNOFORGING (Sig. Pi. ST., liquidatore della società) da parte dell'Ufficio n. 3 distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEG, IRAP E IVA concernenti le annualità 2004-2005 e 2006 susseguenti ad uno pvc elevato dalla GDF di Lecco e la successiva notifica al liquidatore della società, in qualità di presunto coobbligato della cartella da parte del concessionario a seguito della formazione da parte dell'Ufficio del ruolo straordinario, delle somme accertate dallo stesso per le annualità innanzi menzionate, avvenuta sempre tramite il servizio postale il 13.10.2010;

- Ritenuto che a fronte degli accertamenti per le tre diverse annualità è stata proposta da parte del liquidatore in data 06.05.2010, istanza di accertamento con adesione mai esitata dall'Ufficio;

- Ritenuto che dall'approfondito esame delle eccezioni preliminari sollevate da parte del ricorrente viene condiviso da codesta Commissione il rilievo per insussistenza del soggetto passivo risultanze camerali, risulta estinto a seguito di avvenuta cancellazione perfezionatasi con effetto il 31.12.2008 infatti, con l'avvenuta cancellazione, e la conseguente perdita di ogni capacità giuridica della società in questione non può che conseguire, secondo costante orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema, l'impossibilità da parte dell'Ufficio di poter emanare accertamenti per debiti tributari nei confronti della società estinta anche se sopravvenuti;

- Ritenuto che per l'annualità 2004 è legittimo anche il rilievo eccepito da parte ricorrente della tardiva notifica per sopraggiunto decorso del termine quadriennale di decadenza del potere di accertamento dell'Ufficio di cui agli artt. 43 dpr n. 600/73 e n. 57 dpr n. 633/72, infatti per l'annualità in questione il termine è spirato definitivamente il 31.12.2009 mentre l'avviso di accertamento risulta essere stato notificato il 10.04.2010;

- Ritenuto infine che, per ciò che concerne, il ruolo è del tutto fuorviante e contrario alla disciplina normativa in vigore la tesi sostenuta dall'Ufficio secondo cui il liquidatore sarebbe da considerarsi presunto autore delle violazioni e quindi coobbligato per le imposte e le sanzioni dovute dalla società, e ciò sia per il principio stesso insito nel concetto di società di capitali con personalità giuridica, che per quanto è espressamente stabilito, con riferimento alle sanzioni, dall'art. 7, comma 1, DI n. 269/2003 convertito nella L. n. 326/2003

P.Q.M.

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate